



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **21 aprile 2020**

## **COVID: Sospensione obblighi Reddito e Pensione di cittadinanza e Reddito di inclusione**

*Il Messaggio INPS n. 1608 del 14 aprile 2020.*

Con il messaggio in occhio l'INPS ricorda il disposto dell'art. 34 del DL 18/2020 (**cosiddetto Cura Italia**) "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal **23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto."

Il **DL 4/2019, convertito dalla L 26/2019**, istitutivo del **Reddito di Cittadinanza**, ha previsto infatti una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di **Rdc/Pdc, obblighi che ricadono nell'ambito della sospensione disposta dal citato articolo 34.**

In analogia, vengono sospesi anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di **Reddito di Inclusione**, che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà.

Di seguito vengono dettagliati gli obblighi interessati dall'intervento normativo emergenziale, ovvero la sospensione dal **23 febbraio al 1° giugno 2020.**

### **VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una **DSU aggiornata, entro due mesi** dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio e ad eccezione di nascite e decessi, la norma prevede anche una nuova domanda, posto che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell'ISEE aggiornata.

Il nucleo percettore di RdC è altresì tenuto per legge a comunicare **l'eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare** di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" (modulo "SR181"), che deve essere trasmesso all'INPS entro 30 giorni dall'evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.

### **VARIAZIONI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**

Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 4/2019, l'avvio dell'attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all'INPS mediante il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" (modulo "SR181"), pena la decadenza dal beneficio.

Diversamente, per le **sole attività di lavoro autonomo** comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

### **VARIAZIONI PATRIMONIALI**

Il **termine di 15 giorni**, di cui all'articolo 3, comma 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello "Rdc/Pdc - Com Esteso", le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è anch'esso sospeso.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)**

In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

- all'obbligo, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall'avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.

- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l'avvio dell'attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

